COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 104 def.
Bruxelles, 11 aprile 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi
in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia
nonché la cooperazione economica con tali paesi

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La politica di cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia è imperniata su due elementi principali: l'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica.

   L'aiuto finanziario e tecnico, avviato nel 1976, rappresenta il principale strumento di cooperazione allo sviluppo. Gli obiettivi e le modalità di questa forma di aiuto sono attualmente disciplinati dal regolamento (CEE) n. 422/81 del Consiglio.

   La cooperazione economica, instaurata più di recente, comporta vari strumenti (promozione delle esportazioni, promozione degli investimenti europei, formazione, cooperazione industriale, energetica, scientifica e tecnica). Finora, questo tipo di cooperazione, di natura relativamente eterogenea e dotata di risorse limitate, non è stata oggetto di normativa.

2. Visti i profondi mutamenti verificatisi nei paesi in via di sviluppo interessati e nella Comunità stessa dall'inizio di queste forme di cooperazione, il Consiglio e il Parlamento hanno invitato la Commissione a proporre nuovi orientamenti a lungo termine onde adeguare la politica comunitaria alla nuova situazione e aumentarne l'efficacia.

3. Nel giugno 1990 (1), la Commissione ha presentato questo documento di riflessione in base al quale, nel dicembre 1990, il Consiglio ha adottato conclusioni sugli orientamenti generali per la cooperazione comunitaria con i PVS/ALA nel prossimo decennio.

   In base a queste conclusioni, e dato che il Parlamento europeo desidera adeguare il contesto normativo della cooperazione comunitaria in funzione delle nuove realtà e aumentarne l'efficacia e la trasparenza, la Commissione si è impegnata a presentare un nuovo regolamento relativo a questa politica di cooperazione.

4. Il nuovo regolamento è stato elaborato per consentire di realizzare tutte le azioni di aiuto finanziario e tecnico e di cooperazione economica secondo gli orientamenti proposti dalla Commissione (1).

---

(1) Doc. COM (90) 176 def. dell'11.6.1990.

In sintesi, i nuovi orientamenti prevedono:

4.1 Una maggiore attenzione al problema dei diritti dell'uomo e della democrazia.

Lo scopo della cooperazione, infatti, è lo sviluppo dell'uomo, che presuppone la partecipazione dell'intera popolazione. Inoltre, il rispetto dei diritti dell'uomo è riconosciuto quale fattore fondamentale di uno sviluppo effettivo, dove la cooperazione stessa è vista come un contributo alla promozione di questi diritti.

Di conseguenza, la politica di sviluppo e la cooperazione tengono conto del rispetto e del godimento dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, nonché dei principi democratici. In questo spirito, occorre aumentare il sostegno comunitario a favore dei paesi che difendono con maggiore impegno questi principi, nonché alle iniziative concrete per la loro applicazione. In caso di violazione dei diritti dell'uomo o di mancato rispetto dei principi democratici, la Comunità può modificare la cooperazione limitandola alle azioni che favoriscono direttamente i gruppi bisognosi della popolazione.

4.2 La necessità di integrare sistematicamente la dimensione ambientale in tutte le azioni di aiuto e di cooperazione, e di riservare una parte rilevante delle risorse totali, non inferiore al 10%, al finanziamento di progetti specifici in materia di tutela ambientale.

In effetti, la cooperazione con i PVS-ALA nel settore dell'ambiente riveste un'importanza capitale, dato il carattere globale dei problemi specifici dei PVS (foresta tropicale e tutela dell'ambiente), nonché l'evidente necessità di un'assistenza tecnica in materia di ambiente naturale, industriale e urbano.

4.3 Nel proseguire e nel rafforzare l'aiuto finanziario e tecnico, si dovrà cercare di adattarlo maggiormente alle necessità nazionali e locali.

Questo aiuto, che, come in passato, si prefigge principalmente di migliorare le condizioni di vita delle fasce più bisognose della popolazione, è destinato ai paesi più poveri ma, in alcuni casi, può essere esteso anche a quelli relativamente più progrediti.

Esso costituisce infatti il principale strumento comunitario dell'aiuto allo sviluppo, che comprende altresì l'aiuto alimentare, lo strumento di stabilizzazione dei proventi da esportazione, le possibilità di cofinanziamento delle azioni realizzate dalle ONG europee e varie forme di aiuti d'urgenza e di aiuti umanitari, che occorre coordinare e, eventualmente, integrare.

In genere, l'aiuto allo sviluppo è dettato dalla solidarietà che la Comunità sente il bisogno di esprimere nei confronti dei PVS dell'America latina e dell'Asia, che devono far fronte a problemi notevoli (incremento demografico, povertà generalizzata, finanze, ambiente) e non dispongono delle risorse e del know-how necessari per risolvere tali problemi.

Tra i vari strumenti di cui dispone la Comunità figura l'aiuto finanziario e tecnico, che prevede il trasferimento di risorse finanziarie e di know-how specifico a favore di azioni determinate (progetti o programmi di varia natura) per contribuire a risolvere problemi generali o settoriali, oppure realizzare esperimenti pilota per mettere a punto nuove strategie.

Il settore rurale rimane il settore privilegiato di intervento dell'aiuto finanziario e tecnico, dato che esso occupa la maggior parte della popolazione dei PVS-ALA e che la Comunità dispone di una notevole esperienza in materia.

Inoltre, si devono prendere in considerazione altri settori quali la cooperazione regionale, la dimensione strutturale dello sviluppo, le calamità, ecc. Nel definire i vari interventi, si dovrà attribuire particolare importanza ad aspetti quali il ruolo delle donne, i problemi demografici, la lotta contro la droga, e così via.

4.4 Il potenziamento della cooperazione economica deve costituire il secondo elemento, strutturato ed efficace, della cooperazione con i PVS-ALA.

La cooperazione con questi paesi, infatti, e in particolare con quelli più progrediti, non può limitarsi agli aiuti, ma deve far sì che gli interessati traggano il massimo vantaggio dalle prospettive offerte dall'espansione del commercio internazionale, compreso il grande mercato europeo.

Al tempo stesso, essa deve prevedere una presenza sempre più attiva degli operatori, della tecnologia e del know-how europei in questi paesi, consentendo alla Comunità di beneficiare a medio e a lungo termine dell'espansione economica e commerciale, tecnologica e culturale di questi paesi dal potenziale considerevole. Infine, essa fungerà da catalizzatore nell'agevolare il trasferimento, alle condizioni del mercato, delle risorse (capitale, tecnologia, know-how, reti di commercializzazione) degli operatori economici europei verso i PVS-ALA.

La cooperazione economica comporta necessariamente tutta una serie di strumenti, alcuni dei quali sono oggetto di basi giuridiche separate, perché connessi ad altre politiche comunitarie (ricerca, energia, telecomunicazioni) o per il loro carattere specifico e orizzontale (EC-IIP).

Quest'ultimo strumento riguarda più particolarmente la possibilità per la Comunità di promuovere le joint-venture, e nel contempo gli investimenti europei nei PVS-ALA, secondo gli obiettivi fissati per la cooperazione economica.

Tutti questi strumenti devono essere utilizzati in modo integrato e coerente con l'aiuto finanziario e tecnico. La cooperazione economica, inoltre, può agevolare anche la cooperazione regionale.

4.5 Visti questi nuovi elementi di aiuto e la revisione delle prospettive finanziarie del maggio 1990, è necessario aumentare le risorse di bilancio destinate agli aiuti e alla cooperazione.

Tale aumento si inserirà in una prospettiva quinquennale 1991-1995 per tutte le risorse iscritte nel bilancio a titolo della cooperazione specifica con i PVS-ALA (capitolo B7-30) onde permettere una programmazione indicativa degli aiuti e della cooperazione a medio termine. Le cifre indicative corrispondenti figurano nella scheda finanziaria allegata.

5. Questa nuova politica di cooperazione comunitaria presuppone l'adeguamento delle modalità di esecuzione.

5.1 Le priorità per l'applicazione del sostegno comunitario a ciascun paese dovranno essere definite attraverso un dialogo sempre più frequente, soprattutto nell'ambito delle commissioni miste per i PVS-ALA che hanno concluso accordi di cooperazione con la Comunità. Il dialogo riguarderà anzitutto gli orientamenti globali, gli obiettivi e le priorità, segnatamente quelle settoriali, che l'aiuto e la cooperazione potrebbero contribuire a realizzare. Esso si baserà sulla valutazione delle esigenze specifiche dei vari paesi e sull'individuazione delle azioni di cooperazione di qualsiasi natura che meglio soddisfano tali esigenze.

5.2 Nei limiti del possibile, basandosi sulle prospettive finanziarie pluriennali per la cooperazione comunitaria con i PVS-ALA, si cercherà di procedere ad una programmazione pluriennale per obiettivi, per paese e, eventualmente, per regione. La programmazione, che rimarrà indicativa, consentirà di migliorare l'impatto dell'aiuto comunitario sulle politiche generali adottate dai vari paesi. Essa terrà conto del possibile apporto di altri strumenti di aiuto e di cooperazione.

5.3 Per la cooperazione finanziaria e tecnica, l'assegnazione delle risorse e la scelta delle azioni verranno effettuate tenendo conto:

- del livello di reddito e delle esigenze dei vari paesi;

- del valore intrinseco delle azioni di sviluppo e del loro contributo a politiche macroeconomiche valide e realistiche;

- della possibilità di risvegliare l'interesse del paese e/o di mobilitare risorse supplementari a favore di determinati settori;

- della partecipazione delle popolazioni interessate.

Nell'individuare e nel selezionare le azioni di cooperazione economica, si terrà conto delle iniziative e degli interessi degli operatori direttamente coinvolti.

5.4 L'intervento comunitario riguarda azioni individualizzate e ben definite quanto agli obiettivi e ai mezzi di esecuzione, in particolare progetti e programmi compresi, eventualmente, i progetti integrati e i programmi settoriali.

5.5 Per ottenere una maggiore sinergia, occorrerà integrare efficacemente tutti gli strumenti della cooperazione comunitaria, che si tratti di aiuti finanziari e tecnici, di cooperazione economica o di altre forme di assistenza. Tale sinergia dovrà essere ricercata non soltanto mediante una concezione globale della cooperazione per paese, ma anche nell'elaborazione di ciascun progetto o programma.

L'integrazione riguarda più particolarmente i fondi di contropartita dell'aiuto alimentare e dello Stabex.

Si dovranno inoltre sfruttare appieno gli insegnamenti che le ONG europee avranno tratto dai numerosi progetti cofinanziati con la Comunità.

5.6 Si dovrà altresì intensificare il coordinamento con gli altri donatori, in particolare gli aiuti bilaterali degli Stati membri, anche allo scopo di rafforzare la presenza europea.

I cofinanziamenti costituiscono la migliore forma di coordinamento, e per tale motivo meritano un'attenzione particolare in modo da ridurre per quanto possibile le complicazioni e le lungaggini che il numero di responsabili e la varietà delle norme di ciascuno di essi possono comportare per il processo decisionale e per l'esecuzione.

6. Visti i suddetti orientamenti, l'attuazione di questa nuova politica di cooperazione comunitaria presuppone una revisione approfondita della normativa esistente.

Quest'ultima, pertanto, deve essere adeguata in funzione delle nuove priorità adottate per la cooperazione finanziaria e tecnica e completata con l'introduzione di disposizioni e norme di gestione che, per la prima volta, disciplineranno la cooperazione economica per tutti gli strumenti che non sono oggetto di basi giuridiche distinte.

Di conseguenza, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento, affinché venga adottata quanto prima, la proposta allegata, che concerne:

- un progetto di nuovo regolamento destinato a sostituire il regolamento 442/81 per quanto riguarda la cooperazione finanziaria e tecnica e ad estenderlo alla cooperazione economica.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

viste le proposte della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nell'ambito delle relazioni con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia (PVS/ALA), la Comunità ha avviato nel 1976 una cooperazione finanziaria e tecnica cui si è aggiunta, più di recente, una cooperazione economica; che queste forme di cooperazione si inseriscono in una politica globale nei confronti di tutti i PVS, che prevede altresì l'espansione dei loro scambi commerciali mediante l'integrazione nel sistema commerciale multilaterale, misure appropriate prese in seno alle organizzazioni internazionali competenti e misure specifiche quali il sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

considerando che il processo di costruzione europea in atto e la maggiore presenza della Comunità nel mondo giustificano il proseguimento di una cooperazione economica di reciproco interesse e dell'aiuto comunitario allo sviluppo dei PVS/ALA, l'estensione ad altri paesi o settori, l'incremento dei mezzi previsti e la ricerca di un maggiore adeguamento alle esigenze nazionali e locali di ogni regione;

considerando che il Consiglio europeo ha ribadito più volte la volontà politica della Comunità di intensificare la cooperazione con le regioni del mondo il cui livello di sviluppo è tutt'ora insufficiente, mediante una azione potenziata, coordinata e multiforme della Comunità e degli Stati membri;

considerando che, avendo esaminato a fondo la questione durante numerose sessioni, il Parlamento europeo ha espresso l'auspicio che la cooperazione venga rafforzata e che si rivedano le sue basi giuridiche per garantire una maggiore efficacia e trasparenza;

considerando che il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli agli orientamenti a lungo termine di questa cooperazione suggeriti dalla Commissione, relativi alle priorità e ai settori da considerare, nonché all'opportunità di aumentare le risorse destinate a tale cooperazione e di prevedere la possibilità di una programmazione indicativa a medio termine;

considerando che, pur confermando i settori di azione tradizionali, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno individuato nuove priorità, in particolare in materia di ambiente, dimensione umana dello sviluppo e cooperazione economica in un'ottica di reciproco interesse della Comunità e dei paesi partner;

considerando che è necessario stabilire le norme di gestione dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica con i PVS/ALA,

considerando che il regolamento (CEE) n. 442/81 del Consiglio del 17 febbraio 1991, relativo all'aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati [1], deve pertanto essere abrogato e sostituito dal presente regolamento;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento, altri poteri che quelli stabiliti dall'articolo 235,

---

(1) GU n. L 48, del 21.2.1981, pag. 8

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità prosegue e amplia la cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia che non fanno parte dei paesi firmatari della convenzione di Lomé e non beneficiano della politica comunitaria di cooperazione nei confronti della regione mediterranea, in appresso denominati "PVS-ALA". Questa cooperazione comprende l'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica. In tale contesto, la Comunità attribuisce importanza fondamentale alla promozione dei diritti dell'uomo e della libertà degli scambi, anche nella sua dimensione culturale, nonché alla tutela dell'ambiente, attraverso un sempre più intenso dialogo sulle questioni politiche, economiche e sociali nella prospettiva del reciproco interesse.

Articolo 2

Tutti i PVS-ALA possono beneficiare dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica.

Oltre agli Stati e alle regioni, possono essere beneficiari e partecipi le amministrazioni decentrate, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, gli istituti e gli operatori privati, comprese le cooperative e le organizzazioni non governative.

Aiuto finanziario e tecnico

Articolo 3

L'aiuto finanziario e tecnico ha come scopo principale il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più bisognose della popolazione e l'attuazione d'interventi in settori per i quali le risorse interne si mobilitano con difficoltà, ma che hanno un'importanza strategica per lo sviluppo di questi paesi o per l'intera comunità internazionale.

L'aiuto finanziario e tecnico è destinato in via prioritaria ai PVS-ALA più poveri.

Articolo 4

L'aiuto finanziario e tecnico è teso in particolare allo sviluppo del settore rurale e all'aumento della sicurezza alimentare.

In ogni azione, inoltre, si tiene conto della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, della dimensione umana dello sviluppo, in particolare del ruolo delle donne, dei problemi demografici e delle questioni connesse ai rapporti città-campagna.

Una parte rilevante dell'aiuto è riservata a progetti volti più specificamente a tutelare l'ambiente.

L'aiuto può riguardare altresì le azioni di lotta contro la droga, il miglioramento delle condizioni di vita nelle grandi città e la dimensione strutturale dello sviluppo.

Una parte dell'aiuto puó essere mobilitata per azioni di ripristino e di ricostruzione a seguito di calamità di qualsiasi natura e per la prevenzione delle medesime.

La cooperazione regionale tra PVS deve essere considerata un settore importante per l'aiuto finanziario e tecnico, in particolare nei seguenti campi:

- cooperazione ambientale
- sviluppo del commercio intraregionale
- potenziamento delle istituzioni regionali
- sostegno all'integrazione e all'attuazione delle politiche e attività comuni tra PVS
- comunicazioni, soprattutto in materia di norme, reti e servizi, comprese le telecomunicazioni
- ricerca e formazione collegate allo sviluppo
- cooperazione nel settore energetico.

Articolo 5

L'aiuto finanziario e tecnico può essere esteso ai paesi relativamente più progrediti dell'America latina e dell'Asia, nei settori e nei casi specifici in cui l'intervento comunitario fa seguito a calamità oppure attua azioni o politiche nuove, fondamentali a livello regionale o internazionale, nei seguenti settori:

- droga
- ambiente e risorse naturali
- potenziamento istituzionale
- esperimenti pilota a favore di categorie particolarmente sfavorite della popolazione
- cooperazione regionale.

Cooperazione economica

Articolo 6

La cooperazione economica concorre allo sviluppo dei PVS-ALA aiutandoli a trarre il massimo vantaggio dalle prospettive offerte dall'espansione del commercio internazionale, anche nell'ambito del grande mercato europeo, e rafforzando la presenza degli operatori, della tecnologia e del know-how europeo in questi paesi.

Essa è tesa, in particolare, a sostenere i paesi che attuano politiche macroeconomiche e strutturali di apertura per gli scambi e gli investimenti e favorevoli ai trasferimenti di tecnologia, garantendo segnatamente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

Articolo 7

La cooperazione economica si effettua soprattutto in tre settori:

1. miglioramento del potenziale scientifico e tecnologico e, in generale, del contesto economico, sociale e culturale mediante azioni di formazione e di trasferimento di know-how, rivolte essenzialmente ai quadri, ai decisori economici e ai formatori. Essa comprende tutti i campi, economici, tecnici e scientifici, in particolare l'energia, l'ecologia industriale e urbana e la tecnologia dei servizi.

2. Miglioramento del sostegno istituzionale, al fine di rendere il contesto legislativo, normativo e sociale più favorevole allo sviluppo.

3. Sostegno alle imprese, soprattutto mediante azioni di formazione e di assistenza tecnica, contatti tra imprese e misure che favoriscano l'accesso a mercati ampliati fermo restando le disposizioni specifiche sui consorzi stabilite dal regolamento (CEE) n. del Consiglio (EC IIP)[1].

---

(1) GU n. L

La cooperazione regionale deve essere considerata un settore importante della cooperazione economica, in particolare per quanto riguarda:

- la cooperazione per l'ecologia industriale e urbana
- gli scambi intraregionali
- le istituzioni regionali di integrazione economica
- le politiche regionali
- le comunicazioni, ivi incluse le telecomunicazioni
- la ricerca e la formazione
- la cooperazione nel campo dell'energia.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Articolo 8

In linea di massima, l'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica assumono la forma di aiuti a fondo perduto e provengono dalle risorse finanziarie del bilancio generale delle Comunità europee. I cofinanziamenti attuati con gli Stati membri o con altri donatori costituiscono la forma migliore di coordinamento. Deve tuttavia essere preservata per quanto possibile la natura comunitaria dell'aiuto.

Articolo 9

1. L'aiuto finanziario e tecnico può coprire tutte le spese di importazione, nonché le spese locali per la realizzazione dei progetti e dei programmi.

   Possono essere assunte le spese di manutenzione e di esercizio per le azioni di cooperazione economica, i programmi di formazione e di ricerca e i progetti e i programmi di sviluppo, fermo restando che le spese per questi ultimi possono essere assunte unicamente nella fase iniziale e in materia decrescente.

2. L'apporto finanziario dei partecipi (paesi, enti, imprese, singoli beneficiari) va perseguito sistematicamente nella misura delle loro possibilità e in funzione della natura di ciascuna azione. Il pagamento di imposte, tasse e tributi e il prezzo di acquisto dei terreni sono esclusi dal finanziamento comunitario.

3. Le spese relative agli studi e alle perizie a breve e a lungo termine effettuati per aiutare i beneficiari e la Commissione e definire le politiche generali, ad individuare e a preparare le azioni, nonché ad effettuare il controllo e la valutazione, sono imputate di norma alle risorse comunitarie, nel quadro del finanziamento delle singole azioni oppure separatamente.

Articolo 10

Tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni, alle gare, alle aggiudicazioni, agli appalti e ai contratti.

Per quanto riguarda l'aiuto finanziario e tecnico, tale partecipazione è normalmente estesa allo Stato beneficiario ma può esserlo, caso per caso, anche ad altri paesi in via di sviluppo.

In casi eccezionali, debitamente comprovati, può essere ammesso il ricorso ad altre origini per componenti specifici.

Articolo 11

1. I progetti e i programmi di aiuto il cui costo a carico della Comunità supera 2 Mio di ECU, nonché le modifiche sostanziali e i superi eventualmente necessari per queste stesse azioni, che oltrepassano il 20% dell'importo inizialmente stabilito, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Se del caso, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 gli atti necessari per definire:

- il coordinamento tra le azioni di cooperazione comunitaria e quelle che possono essere realizzate su base bilaterale dagli Stati membri;

- gli orientamenti pluriennali indicativi che si applicano ai principali paesi partecipi;

- i settori di intervento della cooperazione.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di un mese l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al secondo comma .

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 13

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento, esponendo i risultati dell'esecuzione nonché i progetti e programmi finanziati nel corso dell'anno.

Inoltre, al termine di ogni quinquennio, viene presentata una relazione globale che illustri i risultati della valutazione regolare.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 442/81 è abrogato.

Ogni riferimento a tale regolamento va inteso come un riferimento al presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

FICHE FINANCIERE

IMPLICATIONS FINANCIERES

1. Intitulé de l'action

Projet de règlement relatif à la mise en oeuvre de l'aide technique et financière et coopération économique avec les pays en voie de développement d'Amérique Latine et d'Asie.

2. Lignes budgétaires concernées

B.7. 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3004
B.7. 3010 - 3011 - 3012 - 3013 - 3014
B.8. 7300 - 7301 et 7304
B.8. 7310 - 7311 et 7314

3. Base légale

Article 235 du Traité

4. Description de l'action

4.1 Objectifs spécifiques de l'action

Accroissement de l'effort de l'aide communautaire au développement notamment dans les PVD-ALA les plus pauvres dans l'objectif de répondre à une demande pressante d'extension du champ d'application de cette forme d'aide (protection de l'environnement, dimension humaine du développement, coopération régionale, dimension structurelle du développement, catastrophes naturelles, etc ...).

Renforcement et diversification de la coopération économique afin d'accélérer, essentiellement dans les PVD les plus avancés, le développement par un transfert de "Know-How" européen dans un esprit de bénéfices mutuels afin que ces pays puissent tirer avantage de perspectives nouvelles ouvertes par le grand marché européen.

4.2 Durée

Indéterminée

4.3 Population visée par l'action

Les populations de tous les pays d'Amérique Latine et d'Asie, soit plus de 3.500 millions de personnes dans 41 pays - et en particulier les couches de population les plus défavorisées dans les pays les plus pauvres.

5. Classification de la dépense ou des recettes

5.1 D.N.O.

5.2 CD sauf B 7 3002 et B7 3012 et les lignes "minibudget" qui sont CND

5.3 Ce règlement n'engendre pas de recettes spécifiques.

6. Nature de la dépense

6.1 Subvention à 100 % : oui sauf co-financement au titre de l'article 16 du règlement

6.2 Dans certains cas, subvention par co-financement avec d'autres donateurs d'aide

6.3 Aucune bonification d'intérêt

6.4 Autres : rien

6.5 Pas de remboursement prévu

6.6 Pas de recettes

7. Incidence financière sur les crédits d'intervention (partie B du budget)

7.1 Mode de calcul

La dotation anuuelle sera fixée par l'autorité budgétaire. La Commission, dans son document COM (90) 176 a proposé pour la période 1991 - 1995 un montant global au prix de 1991 de 2.900 MECU. Il s'agit d'un montant indicatif(1).

7.2 La part du mini-budget

Cette part se situe entre 2,5 % et 3 %

7.3 Echéancier indicatif des crédits d'engagements et de paiements

Sur l'ensemble des lignes citées en 1.2, l'échéancier estimatif se présente à ce stade de la façon suivante :

	1991	1992	1993*	1994*	1995*
Crédits engagements	428	518	537	558	588
Crédits de paiements	293	329	390	470	540

(*) Prix 1992. Sous réserve des résultats d'une reconduction éventuelle de la perspective financière dans le cadre de l'accord inter-institutionnel sur la discipline budgétaire.

8. Dispositions anti-fraude prévues dans la proposition.

Il s'agit de dépenses essentiellement mises en oeuvre par les pays tiers et par la Commission qui exerce sur la totalité des dépenses son contrôle normal.

---

(1) réparti comme suit :

Chapitre B7-30 crédits pour engagements en m.écus

1991	1992	1993	1994	1995
448	580	600	620	652

A noter que le Conseil pour sa part a accepté le 18 décembre 1990 un montant global de 2.750 m.écus.

FICHE D'IMPACT DE CERTAINS ACTES LEGISLATIFS SUR LES PME ET L'EMPLOI

1. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DECOULANT DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION POUR LES ENTREPRISES

   AUCUNE

2. AVANTAGE POUR L'ENTREPRISE

   OUI

   LESQUELLES

   La coopération au développement pourra engendrer des avantages pour les PME dans les domaines services et fournitures de matériel.

3. INCONVENIENTS POUR L'ENTREPRISE

   NON

   CONSEQUENCES

   ———

4. EFFETS SUR L'EMPLOI

   Aucun effet négatif prévisible sur l'emploi dans la Communauté.

5. A-T-IL EU CONCERTATION PREALABLE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX ?

   NON

   AVIS DES PARTENAIRES SOCIAUX

   ———

6. Y A-T-IL UNE APPROCHE ALTERNATIVE MOINS CONTRAIGNANTE ?

   NON

ISSN 0254-1505

COM(91) 104 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-91-128-IT-C
ISBN 92-77-70544-2

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo